

## Edizione di sabato 15 novembre 2014

### CASI CONTROVERSI

[Come si effettua il ravvedimento su rate omesse di avviso bonario?](#)

di Comitato di redazione

### ADEMPIMENTI

[Black list 2014: tutto da rifare???](#)

di Fabio Garrini

### ACCERTAMENTO

[Deducibili le operazioni soggettivamente inesistenti](#)

di Leonardo Pietrobon

### LAVORO E PREVIDENZA

[Prima pronuncia della Cassazione sull'art. 18 dopo la Riforma Fornero](#)

di Luca Vannoni

### CONTABILITÀ

[Rilevazione e contabilizzazione delle quote di emissione di CO2](#)

di Viviana Grippo

### FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Come si effettua il ravvedimento su rate omesse di avviso bonario?***

di Comitato di redazione

Il **ravvedimento operoso** è certamente un **utile strumento** ideato dal legislatore per **porre rimedio ad errori** o inadempimenti del contribuente; nella prassi quotidiana il suo **utilizzo risulta largamente diffuso** per **rimediare a tardivi versamenti**, spesso dovuti ad assenza di liquidità alle prescritte scadenze.

Appare opportuno rammentare che il **corretto perfezionamento** della procedura richiede un **puntuale versamento delle somme dovute**, pena la inammissibilità del rimedio e l'addebito dei più gravosi oneri sanzionatori previsti dal sistema.

In taluni casi, poi, il **perfezionamento** del ravvedimento assume una **importanza ancora più rilevante**, in quanto dalla stessa dipende **il buon esito dell'intera pratica di rateazione**; ci riferiamo al caso di mancato versamento di una rata del piano di dilazione prescelto dal contribuente che abbia ricevuto un avviso bonario dall'Agenzia delle entrate.

Come noto, la procedura del D. Lgs. 462/1997 propone la facoltà di **libera scelta** tra il pagamento immediato e quello dilazionato, subordinato unicamente al **rispetto della condizione di versamento** della prima rata nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'avviso cartaceo, oppure di 90 giorni dalla formazione dell'avviso telematico ove si sia optato per tale scelta nel modello Unico. Chi non versa entro tale scadenza perde la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% e del beneficio del pagamento dilazionato.

Se, invece, la **prima rata risulta pagata**, i benefici risultano accordati ma alla condizione che il **contribuente mantenga gli impegni assunti** con il fisco, vale a dire effettui i pagamenti delle rate successive alla prima.

Peraltro, va detto che il **sistema tollera ritardi "minimi"**, vale a dire non eccedenti il termine di versamento della rata successiva a quella non versata; poiché le scadenze sono trimestrali, possiamo affermare che il ritardo massimo tollerato è proprio pari a tale periodo temporale. Se non si provvedesse al versamento (sia pure tardivo) entro tale scadenza, la rateazione decade e si torna al punto di partenza, vale a dire alle sanzioni piene che verranno comminate per il mancato versamento del tributo, con immediata esigibilità dell'intero debito.

Compresa l'importanza del pagamento, il medesimo potrà essere effettuato **semplicemente versando l'originario debito** ed attendendo l'irrogazione delle sanzioni del 30% da parte dell'Agenzia, oppure, come sembra più logico, si potrà **applicare al ritardo l'istituto del ravvedimento**.

Durante la seconda giornata del Master Breve, molti colleghi hanno chiesto indicazioni in merito alle **modalità di effettuazione del ravvedimento** operoso per rimediare a tali ritardi, in particolar modo in riferimento alle modalità di conteggio delle maggiorazioni dovute.

Proviamo a fugare tali dubbi ricorrendo all'**esempio** di un contribuente che **non ha versato tempestivamente la seconda rata di una rateazione** da bonario, scadente il 31/10/2014, così

SEZIONE ERARIO									
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		codice tributo		codice tributo		codice tributo		codice tributo	
9001 9002		2012 2012		1362,22 16,07					
codice affatto		codice rata		3   1   1   5   0   8   5   1   3   1   4		TOTALE		A	
						1378,29 B			
								SALDO (A-B)	
								1378,29	

composta:

Avvedendosi dell'errore, si potrà agire utilizzando i **codici tributo approvati con risoluzione n. 132/E del 29/11/2011**:

- Codice "8929" per la sanzione;
- Codice "1980" per gli interessi.

La medesima risoluzione precisa anche che *restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento.*

Verificati gli elementi a nostra disposizione, ipotizzando che il **ravvedimento venga posto in essere dopo 40 giorni dalla originaria scadenza**, si dovrà versare, oltre agli originari importi:

1. la **sanzione** in misura pari al 3,75% dell'importo originariamente contraddistinto dal codice tributo 9001 sulla delega non tempestivamente versata, esponendola sul modello con il codice 8929;
2. gli **interessi** in misura pari all'1% annuo, commisurati ai 40 giorni di ritardo e rapportati alla somma complessiva della originaria delega, esponendoli sul modello F24 con il codice 1980.

Pertanto, sembra logico ritenere che il conteggio della **sanzione vada riferito alla sola componente "tributo"** (pur se la medesima contiene componenti variegate), mentre non debba coprire la quota parte degli interessi, poiché i medesimi sono importi relativi al differimento delle somme.

Diversamente, gli **interessi** dovrebbero più **opportunamente** essere **riferiti all'intero debito originario**, per dare conto che si intende sterilizzare ogni effetto negativo del non tempestivo versamento.

In molte ipotesi si preferisce applicare la sanzione all'intero importo originario, specialmente nei casi in cui la differenza risulti assolutamente trascurabile; laddove gli importi fossero di dimensioni "importanti", invece, si ritiene corretto il calcolo sopra proposto. In tal senso,

possiamo segnalare che l'approccio risulta condiviso da svariati uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

## ADEMPIMENTI

---

### **Black list 2014: tutto da rifare???**

di Fabio Garrini

Il decreto semplificazioni interviene a modificare la disciplina che regola la presentazione della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti localizzate in **Paesi a fiscalità privilegiata**; le modifiche introdotte dal c. 1 dell'art. 21 riguardano:

- l'allineamento della **periodicità** con quella prevista per lo spesometro, stabilendo la cadenza **annuale** in luogo di quella attuale (mensile o trimestrale a seconda dell'ammontare delle operazioni realizzate), anche se, al momento, non risulta particolarmente evidente quale sarà **l'esatto termine di invio** di tale comunicazione (la logica vorrebbe una presentazione contestuale allo spesometro, ma la formulazione attuale della norma non assiste fino in fondo tale interpretazione, facendo trasparire il rischio di una diversa scadenza),
- la previsione di una **soglia di irrilevanza** per le operazioni che rimangono al di sotto dell'**importo annuale di € 10.000**, soglia che si dovrebbe riferire ad ogni controparte, ma riguardo alla quale qualcuno ha avanzato la tesi più rigorosa, ma non del tutto convincente, secondo cui il limite dovrebbe essere complessivo, in relazione all'intera posizione del contribuente. Tale soglia **sostituisce il precedente limite di € 500**, ben più basso ma più agevole da gestire, in quanto riferibile alla singola operazione.

### **Decorrenza 2014: occorre variare le regole utilizzate?**

Il secondo comma del citato art. 21 stabilisce che la **decorrenza** di tale disposizione debba essere individuata nel **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**, quindi concludiamo che tale adempimento cambierà le proprie regole già per **l'anno 2014**.

Non si può non notare come ormai il 2014 stia volgendo alla fine e, quindi, **la maggior parte delle operazioni sottoposte a monitoraggio realizzate nel corso dell'anno sono già state oggetto di comunicazione**, secondo le usuali scadenze mensili / trimestrali.

Viene da chiedersi se il contribuente abbia la possibilità di "completare" il 2014 presentando le residue comunicazioni mensili / trimestrali (quindi basandosi sulle vecchie scadenze), ovvero se comunque debba essere presentata la dichiarazione annuale (capiremo entro quale scadenza), ricomprensivo tutte le operazioni 2014, incluse quindi anche quelle già inviate.

Visto che ormai l'onere relativo al 2014 già è stato soddisfatto in maniera pressoché totale, è

**ragionevole che il contribuente abbia possibilità di scegliere** la soluzione che gli è più conveniente sotto il profilo operativo (probabilmente, nella generalità delle situazioni, completare l'anno con le vecchie scadenze).

A parere di chi scrive, la vera domanda è però un'altra: come **coordinare quanto appena detto sulla scadenza, con la modifica delle regole circa il computo della soglia?** L'aggravio non risiederebbe tanto nella necessità di riversare nel modello polivalente le operazioni già comunicate, ma potrebbe piuttosto nascondersi nelle modalità con le quali dette operazioni vanno **gestite in relazione alla soglia di monitoraggio.**

Mentre le comunicazioni già inviate scontavano una soglia parametrata alla singola operazione, la nuova comunicazione deve invece essere gestita avendo a riferimento un limite di € 10.000 annuale. Quand'anche fosse confermato il fatto che l'adempimento risulti soddisfatto mediante l'invio delle comunicazioni alle precedenti scadenze, come si porrebbe in relazione questa apertura con la nuova modalità di intendere la soglia di rilevanza? Potrebbe infatti ben accadere che **alcune operazioni, in precedenza escluse perché di importo unitario inferiore ad € 500, oggi verrebbero a ricadere nell'obbligo** in ragione della nuova modalità di gestione del limite sull'intero arco annuale.

Delle due l'una:

- se fosse confermata la necessità di trasmettere la comunicazione annuale con tutte le operazioni 2014, anche se già comunicate, viene da concludere che la verifica della soglia dovrà seguire le nuove regole, con la conseguenza, davvero paradossale, che il nuovo adempimento non potrà essere un semplice riepilogo delle comunicazioni già inviate, ma occorrerà rimettere mano integralmente a quanto già monitorato;
- se invece dovesse essere confermata la tesi per cui **quanto comunicato manterrà validità** e si potrà **completare il monitoraggio 2014** presentando le comunicazioni mensili / trimestrali mancanti, è del tutto evidente che **anche l'individuazione della soglia dovrà avvenire con le vecchie regole** (quindi verifica per singola operazione, indipendentemente dall'importo complessivo annuale).

La tesi più ragionevole è, con tutta evidenza, la seconda. **Auspichiamo che l'Agenzia convenga** sull'iniquità di una tesi diversa, che costringerebbe i contribuenti a rifare un lavoro che hanno già (abbondantemente) fatto in precedenza.

## ACCERTAMENTO

---

### **Deducibili le operazioni soggettivamente inesistenti**

di Leonardo Pietrobon

La **riqualifica delle operazioni da oggettivamente inesistenti a soggettivamente inesistenti** permette la piena deducibilità degli stessi in capo al soggetto acquirente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso **“acquirente” sia consapevole** del carattere fraudolento delle operazioni. Questa è l'estrema sintesi del principio affermato dalla sentenza emessa dalla **CTP di Brindisi n. 987/04/14**, con la quale è stato pienamente accolto il ricorso introduttivo presentato da una società operante nel settore della raccolta di rottami ferrosi.

La vicenda trae origine dall'impugnazione avverso un **avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle entrate con il quale quest'ultima, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, recuperava alcuni **costi**, in quanto **privi del requisito della certezza**, di cui all'**articolo 109, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 917/86**, in quanto riguardanti **operazioni inesistenti**.

Sulla questione, la CTP di Brindisi ha innanzitutto ricordato che tra le operazioni inesistenti è necessario distinguere:

- operazioni **oggettivamente inesistenti**, in quanto mai effettuate, totalmente o parzialmente;
- operazioni **soggettivamente inesistenti**, in quanto concluse fra soggetti del tutto od in parte diversi da quelli che le hanno attuate.

In riferimento all'ultima categoria di operazioni – quelle oggettivamente inesistenti – la CTP di Brindisi, richiama il principio affermato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 16226 del 16.07.2014**, secondo il quale, laddove ritenga che la fattura concerna **operazioni oggettivamente inesistenti** (e, quindi, contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o la deduzione dei costi) l'Ufficio ha **l'onere di fornire elementi probatori del fatto che le operazioni fatturate non sono state effettuate**, così ponendo a carico del contribuente l'onere della dimostrazione dell'effettiva esistenza di dette operazioni contestate (dimostrazione che non può consistere nella esibizione delle fatture, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reali operazioni invece fintizie).

A tal proposito, **l'Agenzia** nel proprio avviso di accertamento **ha dimostrato**, mediante l'esibizione di prove documentali, come **i soggetti indicati nelle fatture di acquisto** negli anni oggetto di accertamento fossero **impossibilitati nell'eseguire l'attività** di raccolta rifiuti, ad esempio per l'assenza di mezzi di trasporto o di strutture idonee allo svolgimento della particolare attività, o per le precarie condizioni di salute dell'imprenditore individuale.

La **società ricorrente**, invece, si è prodigata nel dimostrare **l'effettiva esecuzione oggettiva delle operazioni** contestate dall'Agenzia delle entrate, **mediante l'esibizione di tutta una serie di documenti contabili ed extracontabili** (registri di carico e scarico dei rifiuti raccolti, i documenti comprovanti il peso del materiale movimentato, i documenti di trasporto), riepilogati in una **relazione tecnica che ha permesso la “tracciatura” puntuale di ogni movimento del rifiuto/merce.**

Sulla base di tali elementi “oggettivi”, **la CTP di Brindisi ha riqualificato le operazioni da “oggettivamente inesistenti” a “soggettivamente inesistenti”**, citando quanto riportato dalla stessa Guardia di Finanza nel PVC, secondo cui *“allo stato non si può escludere che trattasi di documenti emessi per importi e quantitativi di merci della società, per giustificare acquisti effettuati presso altri soggetti che, per vari motivi, non potevano emettere fatture. Quindi gli acquisti di cui si discute vanno ad avviso di questa commissione riferiti ad operazioni da qualificarsi “soggettivamente” e non già “oggettivamente” inesistenti”*.

A conclusione di tale ragionamento la Commissione afferma che *“A questo punto soccorre allora ricordare che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, vale in materia il principio per il quale il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia delle dichiarazioni rese dal contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio: ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali) è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria ed a ricondurla, mediante motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura”*.

Infine, a parere della CTP di Brindisi **l'avviso di accertamento merita di essere annullato** anche sulla base di un principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, ovvero che in tema di **imposte sui redditi**, a norma dell'articolo 14, comma 4-bis, della L. 537/94, nella formulazione introdotta con l'articolo 8, comma 1, del D.L. 16/12, **sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti** per il solo fatto che essi siano stati sostenuti (finanche nel quadro della c.d. “frode carosello”), **anche per le ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni**, salvo che si tratti di costi che, a norma del D.P.R. n. 917/86, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (**Cassazione n. 2016/2014, n. 10167/2012**).

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### **Prima pronuncia della Cassazione sull'art. 18 dopo la Riforma Fornero**

di Luca Vannoni

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 6 novembre 2014 n. 23669, per la prima volta ha affermato **un importante principio in ordine all'art. 18 Statuto dei Lavoratori, modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012): la reintegrazione**, in caso di licenziamento per motivi disciplinari illegittimo, **trova applicazione in caso di insussistenza del fatto materiale** posto a base del licenziamento, senza che si debba procedere con la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato (la c.d. teoria del fatto giuridico).

Per capire la portata del principio affermato, è opportuno riepilogare brevemente le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento per le aziende con più di 15 dipendenti, in base alla disciplina dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori, dopo la strutturale riforma del 2012, che faticosamente sta trovando i suoi approdi interpretativi nella giurisprudenza.

**Se prima della Riforma Fornero, la reintegrazione era l'automatica conseguenza** in caso di licenziamento illegittimo, **oggi**, oltre a non essere l'unica tutela applicabile, direi che la prospettiva si è capovolta: **la tutela è in via principale di natura risarcitoria**, con importi oscillanti tra 6 e 12 ovvero tra 12 e 24 mensilità a seconda dei motivi di illegittimità; **solo nei casi più gravi di illegittimità**, espressamente previsti dallo stesso art. 18, **risulta applicabile la tutela reintegratoria**, che obbliga il datore di lavoro a riattivare il rapporto di lavoro, **oltre a ulteriori tutele risarcitorie**.

Tra i casi di maggior gravità che determinano l'applicabilità della reintegrazione, oltre ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge – tra cui i motivi discriminatori, in caso divieti per maternità o matrimonio -, il comma 4 dell'art. 18 prevede, in materia di licenziamenti per motivi soggettivi o disciplinari, “*l'insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari*”.

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore, in dottrina si è subito posta la questione della corretta interpretazione del passaggio legato **all'insussistenza del fatto contestato**, cioè, in particolare, se l'insussistenza dovesse limitarsi al **fatto materiale**, l'azione contestata al lavoratore, ovvero se dovesse riferirsi al **fatto giuridico**, cioè anche alla connotazione giuridica di quel fatto.

Con la **prima interpretazione**, la **reintegrazione spetterebbe solo nel caso in cui il fatto materialmente non si sia verificato**, con la conseguenza che la manifesta sproporzione tra licenziamento e il fatto commesso non potrebbero che dar vita a una tutela risarcitoria.

In base **alla teoria del fatto giuridico**, viceversa, la **reintegrazione spetterebbe anche nel caso in cui il fatto, pur essendosi verificato a seguito dell'azione del dipendente, non integrasse anche giuridicamente la fattispecie contestata**, mediante valutazioni relative alla qualificabilità del fatto come inadempimento contrattuale, tenendo conto dei profili soggettivi, quali l'intenzionalità, la colpevolezza e l'intensità.

Gli orientamenti giurisprudenziali di merito, in questa prima fase, hanno avuto esiti contrastanti, forse con una prevalenza della teoria del fatto giuridico.

A livello di Cassazione, come anticipato in premessa, la **sentenza del 6 novembre 2014 n.23669 per la prima volta si cimenta nell'interpretazione del delicato passaggio**. Nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che **“la reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo all'individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato”**.

In base a tale principio, la **Corte di Cassazione ha considerato corretto quanto stabilito dalla sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello il 18.12.2013**.

Il caso riguardava il direttore di una filiale di un istituto di credito, licenziato a seguito della contestazione di “incaricare abitualmente i dipendenti della filiale di fare la spesa per il direttore durante l'orario di lavoro”, “di timbrare l'entrata in servizio dello stesso”, “nell'incaricare ripetutamente (i dipendenti) di acquistare il pesce in un Comune vicino durante l'orario di lavoro”. In particolare, secondo il datore di lavoro, il comportamento del lavoratore denotava un atteggiamento perdurante ed attuale di grave scorrettezza e inadempienza nella gestione dell'ufficio.

**Tuttavia i riscontri probatori**, alla luce dei testimoni esaminati, **avevano escluso la commissione delle condotte così come contestate, ossia con riferimento al carattere dell'abitudine**: il licenziamento fu così dichiarato illegittimo e fu disposta la reintegrazione.

Quest'ultima è stata considerata la sanzione corretta, in quanto considerato insussistente il requisito dell'abitudine.

Nell'attesa di una maggior sedimentazione delle interpretazioni giurisprudenziali, la sentenza della Cassazione induce la seguente riflessione: indicare nei fatti contestati un elemento di

gravità, come l'abitudine, se, da una parte, irrobustisce l'obbligo di motivazione del licenziamento, dall'altra diviene un elemento dei fatti contestati e cessa di essere un elemento esterno di valutazione della proporzionalità, con la conseguenza che, se non provato, determina l'applicazione della reintegrazione.

## CONTABILITÀ

---

### **Rilevazione e contabilizzazione delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>**

di Viviana Grippo

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato, nel febbraio 2013, le versioni definitive di due nuovi principi contabili, dedicati alla corretta rilevazione e successiva rappresentazione in bilancio dei certificati verdi (**OIC n. 7**) e delle quote di emissione di gas a effetto serra (**OIC n. 8**). Vogliamo occuparci in tale intervento della disciplina prevista per le quote di emissione di gas serra, così dette quote CO<sub>2</sub>, descrivendone brevemente la natura giuridica, per poi dedicarci alle regole di contabilizzazione.

#### **Le quote di emissione di gas serra**

A partire dal Protocollo di **Kyoto**, gli Stati che vi hanno aderito si sono adoperati per la limitazione dell'emissione dei gas nocivi, quali il biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). La strada intrapresa è quella dell'incentivazione, a mezzo di un sistema di agevolazioni, che consistono in un regime premiale con cui ristornare i soggetti investitori.

A tal fine, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva comunitaria 2003/87/CE, attuata in Italia, prima con il D. Lgs. n. 273/04 e, poi, con il successivo D. Lgs. n. 216/06. In sostanza, i soggetti che svolgono attività che comportano l'emissione di gas a effetto serra devono essere espressamente autorizzati dalla relativa "Autorità nazionale competente". Ogni Stato poi stabilisce le quote che devono essere assegnate a ciascuno dei soggetti la cui attività comporta l'emissione di gas a effetto serra.

I soggetti assegnatari delle quote devono poi restituirle entro il quarto mese dell'anno successivo (30 aprile), in proporzione alle quantità di gas a effetto serra effettivamente rilasciate. Può quindi accadere che l'impresa riesca a restituire tutte le sue quote, avendo emesso gas nei limiti a lei riservati, oppure che non ne sia in grado, per aver immesso nell'anno un maggior quantitativo di gas a effetto serra. In tal ultimo caso è ammesso l'acquisto, dai soggetti maggiormente "**virtuosi**", delle maggiori quote necessarie ad evitare una sanzione.

In questo modo, di fatto, è nato quindi un mercato delle quote.

## Natura giuridica delle quote di emissione di gas serra

Per poter definire la natura giuridica delle quote di emissione di gas serra occorre fare riferimento ai certificati verdi, altra forma di incentivazione oggetto del principio OIC n. 7: le conclusioni raggiunte in relazione ad essi sono difatti estendibili in larga parte anche alle quote di emissione di gas a effetto serra.

Sostanzialmente, la dottrina qualifica tali quote tra i beni immateriali. Dello stesso avviso la prassi, vedasi la Circolare n. 32/E/09 dell'Agenzia delle Entrate e la Risoluzione n. 71/E/09.

In particolare la Risoluzione n. 71/E/09, avente ad oggetto la disciplina applicabile alle cessioni dei certificati verdi e anche di quelli CO<sub>2</sub>, ha stabilito un'importante punto fermo: la **soggettività Iva** delle cessioni di tali quote/certificati, affermando che *"sotto il profilo oggettivo le operazioni relative ai certificati CO<sub>2</sub> e quelle relative ai Certificati Verdi ... in quanto riconducibili alle cessioni di diritti immateriali, si qualificano come prestazioni di servizio, ai sensi dell'art. 3, secondo comma n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972"*.

## La rappresentazione contabile delle quote di emissione di gas a effetto serra

Prima di addentrarci negli aspetti contabili occorre individuare quali sono i soggetti interessati alla disciplina contabile prevista per le quote di emissione di gas sera. Questi possono essere suddivisi in due categorie:

- soggetti che rientrano nella disciplina per la riduzione dell'emissione dei gas a effetto serra e
- **soggetti trader**, cioè coloro che non svolgono attività industriali per le quali la normativa nazionale riconosce l'emissione di quote o l'obbligo di consegna, ma che hanno quale attività tipica l'acquisto e la successiva rivendita delle stesse.

Esaminiamo quindi i casi che possono manifestarsi, facendo attenzione a ricordare che il principio cardine è quello della competenza temporale.

## Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito

Si tratta della emissione fatta a favore delle singole aziende, nel qual caso vanno movimentati i soli **conti d'ordine**, dove verrà data rilevanza all'impegno a produrre un quantitativo di emissioni di gas serra direttamente proporzionale alle quote ricevute, che dovranno essere valorizzate al valore di mercato al momento dell'assegnazione. Tale impegno verrà cancellato a chiusura di esercizio, in ragione alle effettive emissioni di CO<sub>2</sub> rilevate nell'anno.

### **Acquisto di quote sul mercato**

Abbiamo detto che la rendicontazione avviene al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, solo entro tale data si può **procedere ad acquistare** i certificati mancanti e necessari a non essere sanzionati. Il relativo costo sarà da iscrivere nella voce B14) del Conto economico con la seguente scrittura contabile:

Oneri diversi di gestione	a	Debito vs fornitore quote CO <sub>2</sub>
---------------------------	---	---

### **Vendita di quote sul mercato**

Trattasi della operazione inversa alla prima. In particolare il produttore di energia può **cedere** sia le quote assegnategli, in quanto eccedenti le proprie necessità, sia quote precedentemente acquistate.

La scrittura contabile sarà:

Crediti vs acquirente quote CO <sub>2</sub>	a	Altri ricavi
---	---	--------------

La voce di ricavo va iscritta in A5) di Conto economico.

A chiusura dell'esercizio si dovrà procedere alla rilevazione dei costi, per **competenza**, tenendo conto sia delle quote ricevute gratuitamente che di quelle eventualmente acquistate e detenute in portafoglio; questo può comportare o una eccedenza di quote detenute, o una carenza delle stesse.

Nel primo caso, l'eccedenza di quote detenute in portafoglio rispetto a quelle effettivamente necessarie dovrà essere riscontata in misura pari ai costi da **rettificare** che sono di competenza dell'esercizio successivo.

Nella seconda fattispecie, la società dovrà procedere alla rilevazione dell'onere ulteriore da sostenere per acquistare le quote mancanti, stanziando il relativo importo in base al valore corrente di mercato delle quote.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi che alla società X vengano assegnate n. 20.000 quote con un valore unitario di mercato pari a euro 10.

Occorre innanzi tutto rilevare l'impegno:

Impegni per quote gasa serra assegnate	Impegni verso Min.a Ambiente per quote gas serra	200.000,00
---	--	------------

Al 31 dicembre, la società X ha prodotto energia tale da riconsegnare 18.000 quote, rilevando, di fatto, un esubero di quote pari a 2.000 di esse.

Alla medesima data si procede alla cessione sul mercato delle quote eccedenti, per euro 12+Iva:

Crediti vs acquirente quote CO <sub>2</sub>	a	Diversi		29.280,00
	a	Altri ricavi per vendita quote CO <sub>2</sub>	24.000,00	
	a	Iva a debito	5.280,00	

Sempre al 31 dicembre, X procederà a stornare dal conto d'ordine le quote di emissione assegnate:

Impegni verso Min.a  
Ambiente per quote  
gas serra

Impegni per quote gasa  
serra assegnate

### **Soggetti trader**

Le società *trader*, come detto, non rientrano tra i soggetti che soggiacciono alla disciplina prevista per coloro che svolgono attività che comportano l'emissione di gas nocivi. Essi svolgono, quale attività propria, la compravendita a fini "speculatorivi" delle quote di emissione. Durante l'esercizio quindi potranno acquistare o vendere le quote.

In caso di acquisto dovranno rilevare i costi nella voce B6) di Conto economico unitamente agli eventuali oneri accessori, con contropartita i relativi debiti in D7) di Stato patrimoniale.

In caso di vendita iscriveranno i ricavi in A1) di Conto economico con contropartita la rilevazione dei crediti nei confronti degli acquirenti in C.II.1) di Stato patrimoniale.

A chiusura dell'esercizio le quote rimanenti saranno trattate quali **rimanenze di magazzino** con conseguente movimentazione della voce C.I.4) di Stato patrimoniale e B11) di Conto economico.

## FOCUS FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



#### **Asia in progressione, America in pausa, Europa deludente**

Gli Stati Uniti sono stati l'area continentale caratterizzata questa settimana da minor volatilità e minor densità di calendario, in termini di notizie e appuntamenti Macro, con Labor Report, Elezioni di medio termine e Reporting Season 3Q ormai alle spalle. Gli indici non sembrano aver risentito del deterioramento della posizione politica del Presidente Obama, costretto dal voto a una sorta di coabitazione forzata con i repubblicani nella cosiddetta posizione della "Lame Duck", la tradizionale, secondo i commentatori politici americani, anatra zoppa.

S&P +0.4%, Dow +0.56%, Nasdaq +1.1%.

Asia positiva questa settimana. Il Giappone ha continuato a risentire del boost impresso ai mercati dalle ultime decisioni di Bank Of Japan, dell'indebolimento dello Yen (che è ormai oltre il livello di 116.5 contro Yen) e dalla possibilità di elezioni anticipate che siano in grado di rinforzare ulteriormente la posizione del Premier Abe. In Cina gli indici sono stati premiati dall'apertura dell'accesso alla piattaforma equity integrata delle varie borse, mentre prosegue il dibattito a livello governativo su quali potrebbero essere i livelli del GDP per il 2015. Il mercato australiano continua a soffrire la dinamica relativa ai metalli industriali, all'oro e al petrolio.

Nikkei +3.6%, HK +1.92%, Shanghai +2.04%, Sensex +0.56%, ASX -1.71 %.

I **mercati azionari europei** hanno avuto un comportamento molto volatile, soprattutto a causa della forte corrente di vendite che ha colpito prevalentemente il comparto bancario, dove sono stati maggiormente influenzati i titoli dei Paesi che in questo momento mostrano minore crescita. Il FTSE Mib paga soprattutto il momento di frizione tra Renzi e FI sul "Patto del Nazareno" e il peso della capitalizzazione degli istituti di credito sulla struttura dell'indice.

MSCI -0.35%, EuroStoxx50 -1.46%, FtseMib -2.6%.

Il **Dollaro** si è mantenuto nell'intorno di 1.24 contro Euro, mentre ha continuato a rafforzarsi contro Yen: superato senza alcuna difficoltà il livello di 110, grazie agli annunci di Bank Of Japan, ora il biglietto verde sembrerebbe puntare verso quota 118, prima resistenza utile secondo molti analisti tecnici. Il movimento forex si dimostra, al momento, uno dei tre fattori che hanno sostenuto la performance del Nikkei, unitamente ai già citati interventi sulla base monetaria di Bank Of Japan e alla possibilità di investimento in titoli azionari da parte del Fondo Pensione Statale.

### **America priva di spunti, possibili elezioni anticipate in Giappone**

La mancanza di particolari appuntamenti negli USA ha stabilizzato gli indici che, durante la settimana, hanno mostrato variazioni assolutamente prive di significato, tenendo in considerazione anche il calo dei volumi di Martedì, Veterans Day, sessione caratterizzata da borsa aperta ma da mercati obbligazionari chiusi. Anche in termini di trimestrali la Reporting Season è di fatto esaurita; gli ultimi grandi nomi a riportare sono stati Wal Mart, meglio delle attese, così come Viacom e Cisco. Inferiore alle attese, invece, il costruttore DR Horton.

In termini di attività M&A Berkshire Hathaway, il veicolo di investimento di Warren Buffett, ha acquisito da P&G la divisione Duracell: la transazione, per un valore di 4.7 Bn USD avviene con lo scambio di azioni del leader delle batterie contro 4.7Bn USD di Azioni P&G che “l'Oracolo di Omaha” detiene. In questo modo la partecipazione di Buffett in Procter & Gamble risulta azzerata.

In Asia gli investitori accolgono con particolare favore la notizia che il tanto atteso link tra la borsa di HK e quella di Shanghai sarà operativo a partire dalla prossima settimana, dando accesso agli operatori a un mercato con una capitalizzazione di 4.2 Trillioni di Dollari. C'è anche attesa per tutto ciò che potrebbe emergere negli incontri che si stanno svolgendo a Pechino durante l'Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, soprattutto per la fondazione della nuova Asian Infrastructure Investment Bank, una nuova entità da 50 Bn USD. PBoC si è dimostrata molto proattiva, fornendo liquidità alle banche locali per supportare le richieste di finanziamento da parte delle piccole medie imprese, in una giornata che ha visto la pubblicazione di un indice di Produzione Industriale leggermente inferiore alle aspettative (+7.7% in Ottobre contro + 8% atteso). I leader cinesi stanno discutendo sulla possibilità di rivedere il target di crescita per l'economia e portarlo sotto il 7.5%. Un tasso più basso, probabilmente assimilabile a un 7.3%, offrirebbe ai “Policy Maker” più spazio per spingere verso cambiamenti strutturali “ finalizzati alla riduzione del rischio finanziario e la riduzione della overcapacity”. In Cina gli analisti sono decisamente interessati a capire l'effetto del “Singles Day”, una sorta di festività parallela al San Valentino, sui numeri di Alibaba, in quanto l'anno scorso era risultato essere uno dei giorni di maggiore attività per il leader dell'ECommerce cinese (con transazioni per circa 1Bn USD). Dalle ultime rilevazioni sembra che il ticket globale per la festività 2014 sia stato pari a ben 9 Bn USD.

Il Nikkei ha mostrato una netta progressione grazie allo Yen, che si indebolisce contro USD, e alle speculazioni che vedrebbero il Premier Abe intenzionato a posticipare la seconda tranche dell'aumento dell'IVA. Lo Yomiuri Herald specula anche sul fatto che, nel caso di annullamento del nuovo incremento fiscale, il Primo Ministro potrebbe indire nuove elezioni. C'e' la possibilità che il Primo Ministro possa cercare, attraverso le elezioni anticipate, di rafforzare la propria leadership in un momento che vede l'opposizione decisamente divisa.

**L'Europa** è stata caratterizzata da una elevata volatilità dei propri indici azionari risultati inferiori alle attese, influenzati da una serie di dati macro, primo fra tutti quello relativo alla produzione industriale. In particolare, dopo la pubblicazione di un Inflation Report da parte di Bank of England, che rivede al ribasso l'inflazione 2015-2016 per il Regno Unito a causa della disinflazione importata dai partner commerciali. L'Industrial Production, peraltro già anticipata da un dato italiano decisamente negativo, ha deluso le aspettative degli analisti: +0.6% contro 0.7% per il mese di Settembre. Rimane pesante la performance del comparto bancario che, nonostante le aperture di Draghi, è stato in grado di trascinare in territorio negativo la maggior parte degli indici continentali. In particolare, in Italia UNICREDIT batte le attese in tema di utile con i conti del terzo trimestre ed è a un passo dal target di 2 miliardi sull'intero 2014. I ricavi sono, però, inferiori alle stime e gli accantonamenti in calo; ciò ha generato una serie di vendite che ha affossato il titolo nelle ultime sedute. Analogamente, Intesa SanPaolo chiude il terzo trimestre dell'anno con un utile netto di 483 milioni (da 217 milioni); il risultato netto contabile dei nove mesi si attesta a 1,2 miliardi (da 640 milioni), dato che include l'aumento retroattivo della tassazione della quota Banca d'Italia. Da un intervento all'Università di Roma di Draghi sono emersi alcuni elementi interessanti: le misure impostate hanno portato lo stimolo monetario a livelli mai visti precedentemente, ma per far sì che l'impulso possa essere girato all'economia reale è necessario che il meccanismo di trasmissione sia composto da una parte da imprese in grado di ripagare i prestiti ottenuti, ma anche da banche in salute (e quindi sia gli stress test sia la supervisione di BCE sono strumenti utili per ottimizzare il funzionamento efficace della politica monetaria). Gli operatori hanno accolto positivamente il bollettino mensile di BCE, che ha riportato aspettative di inflazione in ulteriore calo. Se il deterioramento dell'infazione è uno dei due trigger che potrebbero far sì che la Banca Centrale Europea metta mano a nuove e meno convenzionali misure, un dato deludente come questo sarà molto importante per il prossimo Meeting di Dicembre di BCE. Nella mattinata di Venerdì sono stati pubblicati i livelli del GDP trimestrale per Francia e Germania, propedeutici al dato totale aggregato europeo, che hanno mostrato un ritorno all'espansione, per quanto moderata, pari – rispettivamente – a +0.3% e +0.1%.

Tornano a influenzare i mercati le variabili geopolitiche, con la NATO che conferma la presenza di tank e truppe russe nell'est della Ucraina.

## Il flusso di News Macro ritorna alla normalità

Come è noto la settimana successiva al Labor Report è quasi sempre priva di elementi Macro

di rilievo. Passato il consueto "vuoto informativo", i prossimi giorni vedranno un ritorno alla normalità in termini di comunicazioni, con la pubblicazione degli indici relativi all'inflazione, CPI e PPI. Seguiranno i dati su Industrial Production/Capacity Utilization, Empire Manufacturing, Housing Starts, Building Permits ed Existing Home Sales, oltre ai consueti Jobless Claims del Giovedì.

**FINESTRA SUI MERCATI**

11/14/2014

AZIONARIO			Performance %					
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013
MSCI World	USD	10/13/2014	1,216	+0.07%	+0.34%	+6.53%	+3.32%	+24.80%
<b>AMERICA</b>								
MSCI North Am	USD	10/13/2014	2,101	-0.02%	+0.33%	+1.36%	+8.53%	+27.30%
S&P500	USD	10/13/2014	2,039	+0.05%	+0.40%	+8.67%	+16.33%	+29.60%
Dow Jones	USD	10/13/2014	17,653	+0.23%	+0.56%	+8.38%	+6.49%	+26.88%
Nasdaq 100	USD	10/13/2014	4,213	+0.43%	+1.19%	+10.58%	+17.30%	+34.32%
MSCI Europe	EUR	10/13/2014	115	+0.21%	-0.39%	+4.30%	+3.23%	+16.43%
DAX Index Stoxx 50	EUR	10/13/2014	3,057	+0.30%	-1.46%	+1.80%	-1.68%	+17.80%
FTSE 100	GBP	10/13/2014	6,635	+0.37%	+1.29%	+3.86%	-1.68%	+14.43%
Cac 40	EUR	10/13/2014	4,188	+0.39%	-0.94%	+2.44%	-2.51%	+17.99%
Dax	EUR	10/13/2014	9,249	+0.42%	-1.37%	+4.86%	-5.97%	+25.48%
Euro Stoxx 50	EUR	10/13/2014	10,140	-0.17%	-1.08%	-0.63%	+2.26%	+21.42%
Fte Mib	EUR	10/13/2014	18,783	+0.43%	+2.67%	+1.95%	-0.98%	+18.56%
MSCI Pacific	USD	10/13/2014	2,394	+0.26%	+1.07%	+5.72%	-1.51%	+15.23%
ToPIX 100	JPY	10/13/2014	928	+0.70%	+2.77%	+15.87%	+6.38%	+31.80%
Nikkei	JPY	10/13/2014	17,491	+0.54%	+3.62%	+17.10%	+7.36%	+56.72%
Hong Kong	HKD	10/13/2014	24,602	-0.09%	+1.82%	+4.33%	+3.98%	+1.07%
S&P/ASX Australia	AUD	10/13/2014	5,154	+0.21%	+1.77%	+6.74%	+1.91%	+15.13%
<b>EMERGING</b>								
MSCI Ems Mkt	USD	10/13/2014	993	-0.34%	+0.31%	+0.60%	-0.99%	-4.98%
MSCI EM BRIC	USD	10/13/2014	272	-0.98%	-0.63%	-2.47%	-2.27%	-6.54%
<b>EMERGING</b>								
MSCI EM Lat Am USD	10/13/2014	2,249	-1.02%	-1.21%	-0.87%	-7.89%	-13.72%	
BRAZIL BOVESPA	BRL	10/13/2014	35,246	-2.14%	-1.59%	-16.63%	+0.66%	-15.50%
SRI MGRVAL	ARS	10/13/2014	3,520	-1.31%	-8.58%	+0.21%	+64.09%	+68.87%
MSCI EM Europe	USD	10/13/2014	231	-2.58%	-0.24%	-4.95%	-24.63%	-2.86%
Micex - Russia	RUB	10/14/2014	1,492	+0.09%	-0.32%	+7.84%	-0.79%	+1.99%
ISE NATIONAL 1 TRY	TRY	10/13/2014	80,876	+0.60%	+4.34%	+8.29%	+19.29%	+13.33%
Prague Stock Hatch.	CZK	10/13/2014	359	-0.64%	-0.48%	+2.66%	-3.09%	-4.76%
MSCI EM Asia	USD	10/13/2014	462	+0.16%	+1.07%	+2.89%	+3.44%	-4.22%
Shanghai Composite CNY	CNY	10/14/2014	2,467	-0.73%	+2.64%	+4.38%	+16.61%	-4.79%
SENSEX 30 INR	INR	10/14/2014	26,034	+0.53%	+0.59%	+6.39%	+32.42%	+8.98%
KOSPI	KRW	10/14/2014	1,545	-0.38%	+0.27%	+0.82%	-3.29%	+0.72%

**FINESTRA SUI MERCATI**

11/14/2014

Cambi			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/13	FX
EUR Vs USD	10/13/2014	1,241	-0.30%	-0.12%	-1.52%	-0.48%	1,374	
EUR Vs Yen	10/13/2014	114,609	+0.12%	+1.29%	+6.29%	-0.99%	144,730	
EUR Vs GBP	10/13/2014	0.794	+0.62%	+1.39%	-0.22%	-0.33%	0.800	
EUR Vs CHF	10/13/2014	1,202	-0.41%	-0.17%	-0.48%	-2.11%	1,227	
EUR Vs CAD	10/13/2014	1,406	-0.04%	+0.37%	-0.95%	-3.09%	1,460	
<b>COMMODITIES</b>								
Commodity	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013	
Crude Oil WCO	USD	10/13/2014	78	-0.49%	-6.38%	-9.76%	-10.96%	+7.31%
Gold X/ Oz	USD	10/14/2014	1,153	-0.82%	-2.12%	-4.49%	-4.37%	-28.84%
CBB Commodity	USD	10/14/2014	266	-0.63%	-1.33%	-3.41%	-3.37%	-5.83%
London Metal	USD	10/13/2014	3,095	-0.99%	-0.95%	-0.82%	-0.84%	
Vix	USD	10/13/2014	13.8	+5.99%	-2.68%	-29.49%	+8.81%	-23.86%



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*